



**ACCORDO QUADRO**

Addì 9 marzo 2018, in Roma, presso la Sede di Unindustria Roma,

tra


la Soc. Ericsson Services Italia S.p.A. (di seguito Azienda), assistita da Unindustria Roma,

e

la SLC CGIL - FISTEL CISL – UILCOM UIL – UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente alle R.S.U.;

**premesse che:**

- con lettera del 23 novembre 2017 ex art. 47 della Legge n. 428/1990, la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha comunicato l'intenzione di conferire in proprietà il ramo d'azienda "Service Factory Operate & Build Italy", con decorrenza 1° gennaio 2018, all'Azienda, il cui capitale sociale è interamente posseduto dalla Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.;
- nella detta lettera la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha preannunciato che il ramo d'azienda in parola aveva un esubero stimato in circa 150 dipendenti e che, pertanto, l'Azienda avrebbe successivamente provveduto ad ogni opportuna comunicazione sulle iniziative in merito;
- nel corso dell'incontro del 6 dicembre 2017 tenutosi nell'ambito della procedura di consultazione sindacale relativa al citato art. 47 della Legge n. 428/1990, l'Azienda conferitaria, nel rappresentare le ragioni alla base della necessità di un adeguamento dell'organico e di una riduzione dei costi ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali ed alle RSU iniziative industriali finalizzate al mantenimento e allo sviluppo del posizionamento nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, ad organizzarsi per gestire il costante incremento della pressione competitiva ed in particolare ad agire su due linee guida: (i) la revisione dei processi interni e delle interfacce operative per rendere più efficiente, veloce ed adattabile ai nuovi clienti la fornitura di servizi; (ii) la revisione della struttura dei costi e del mix make-or-buy per accrescere l'attrattività delle nuove offerte sul mercato di riferimento;
- nella stessa data è stata formalmente conclusa ed esperita la procedura di cui al citato art. 47 della Legge n. 428/1990 con la sottoscrizione di un Verbale di Consultazione Sindacale;
- con lettera del 2 gennaio 2018, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, l'Azienda ha comunicato il recesso dal CCNL applicato, ovvero quello per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito CCNL TLC) con effetto dal 31 marzo 2018 (ultimo giorno di efficacia) e, con effetto in pari data, da tutti gli



accordi aziendali vigenti o comunque applicati che in ogni caso devono intendersi, come in effetti sono, disdettati;

- con lettera del 10 gennaio 2018, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, l'Azienda, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ha avviato la preannunciata procedura di licenziamento collettivo per riduzione di 113 (centotredici) dipendenti, di cui 1 (uno) dirigente, 7 (sette) quadri e 105 (centocinque) impiegati, strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali;
- le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto all'Azienda di evitare il ricorso a soluzioni traumatiche e non condivise per la gestione degli esuberanti e per l'adeguamento delle condizioni economiche e normative coerenti con l'attuale scenario di mercato;
- le Parti si danno atto dell'imprescindibile necessità di sviluppare un modello di relazioni industriali orientato a definire momenti di confronto caratterizzati dalla volontà di realizzare le migliori condizioni di competitività e di produttività anche attraverso la ricerca di soluzioni idonee a superare le criticità ed a prevenire il conflitto.

*Pertanto alla luce di quanto premesso e considerato, le Parti, dopo un ampio confronto svoltosi nell'ambito degli incontri che si sono tenuti nei mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018, hanno concordato quanto segue.*

\*\*\*

Con riferimento allo scenario illustrato in premessa, le Parti concordano sulla gestione non traumatica degli esuberanti dichiarati con lettera del 10 gennaio 2018 attraverso l'utilizzo di una pluralità di strumenti.

#### **Licenziamento collettivo per riduzione di personale ex artt. 4 e 24, Legge n. 223/1991**

1. Con riferimento alla procedura di licenziamento ex artt. 4 e 24, Legge n. 223/1991 avviata dall'Azienda il 10 gennaio u.s., che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, al fine di mitigare le conseguenze sul piano sociale del piano di riduzione di personale in parola, le parti concordano, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata Legge n. 223/91, la definizione dei seguenti criteri per l'individuazione del personale interessato:
  - a) in via prioritaria il possesso da parte dei lavoratori dichiarati in esubero dei requisiti per il diritto alla pensione in base alla normativa vigente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro o che maturino tali requisiti durante il periodo di fruizione della Naspi e che non si oppongano alla risoluzione del rapporto di lavoro;
  - b) in subordine, il licenziamento con il criterio della non opposizione, fermo restando il criterio delle esigenze tecniche, produttive ed organizzative aziendali.
2. Le Parti, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 8 della legge n. 236/1993, concordano che i licenziamenti verranno disposti entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
3. Le Parti convengono di riconoscere un importo a titolo di incentivazione all'esodo ai lavoratori che saranno licenziati e che rinunceranno all'impugnativa del licenziamento, previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale contenente anche

al rinuncia a qualsivoglia richiesta e/o pretesa derivante o connessa a rapporto di lavoro e alla sua risoluzione.

4. Le Parti si impegnano con la sottoscrizione del presente accordo a ratificare presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli affidamenti di cui ai precedenti punti 1. e 2. nell'ambito dell'esame congiunto previsto dalla fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 avviata il 10 gennaio 2018.

### **Contratto di solidarietà Difensivo ex. art. 21, comma 1, lettera c) Decreto Legislativo 148/2015**

5. Le Parti convengono sul ricorso al Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) Decreto Legislativo 148/2015, per consentire le finalità di cui alla predetta norma.
6. L'applicazione del Contratto di Solidarietà riguarderà tutte le strutture aziendali, ad esclusione delle attività di produzione impianti in fibra ottica (giuntisti e posatori cavi).
7. La riduzione dell'orario di lavoro sarà di tipo verticale ed attuata su base mensile/settimanale. La percentuale di riduzione individuale massima dell'orario di lavoro sarà del 30% su base mensile a verticale.
8. Le Parti si impegnano a sottoscrivere, entro il mese di marzo 2018, un verbale di accordo contenente le specifiche relative all'intervento relativo al detto Contratto di Solidarietà, che avrà la durata di 8 mesi con decorrenza 1° aprile 2018 e termine 31 dicembre 2018.
9. Le Parti concordano sul ricorso ai licenziamenti collettivi durante l'intervento del contratto di Solidarietà con l'esclusivo criterio della non opposizione.
10. Le Parti si impegnano con la sottoscrizione del presente accordo a definire con apposito Accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli affidamenti di cui ai precedenti punti da 5. a 9.

### **Relazioni Industriali**

Le Parti convengono sulla necessità di incontrarsi entro il 30 aprile 2018 nell'obiettivo di definire un nuovo protocollo sulle relazioni industriali in linea con la nuova struttura societaria e con l'attuale articolazione territoriale. Le Organizzazioni Sindacali si impegnano, successivamente alla definizione del suddetto protocollo, a procedere all'indizione delle elezioni delle RSU.

### **Verifiche periodiche**

Tenuto conto delle finalità degli strumenti di gestione degli esuberi previsti dal presente Accordo, le Parti convengono di incontrarsi periodicamente con l'obiettivo di monitorarne l'efficacia e, nel caso, concordare ogni opportuna iniziativa nell'ambito di quanto previsto nel presente accordo, atta ad identificare azioni di riequilibrio dell'efficacia della gestione degli esuberi nel periodo di vigenza del presente Accordo e degli strumenti ivi previsti.

**Disposizioni finali**

Il presente accordo viene sottoscritto dalle segreterie nazionali e territoriali di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, nonché dalla maggioranza delle RSU costituite nelle unità produttive della Società Ericsson Services Italia S.p.A.

Il presente Accordo è volto unicamente alla gestione degli esuberanti di cui alla procedura di licenziamento collettivo in parola.

Letto, confermato e sottoscritto.


p. l'UNINDUSTRIA



p. la Soc. Ericsson Services Italia S.p.A.



p. la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL TELECOMUNICAZIONI Nazionali e Territoriali



p. le RSU

